



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MINASI, STEFANI, BONGIORNO, BERGESIO,
BIZZOTTO, CANTÙ, MURELLI, PIROVANO, POTENTI e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2025

Introduzione del reato di manipolazione mentale

ONOREVOLI SENATORI. — Oggi vi è assoluta necessità di introdurre una nuova e specifica norma nel codice penale che miri a punire il fenomeno delle sette e delle psicose, che ormai è arrivato a destare un vero e proprio allarme sociale. La psicose opera in danno di soggetti psicologicamente deboli o comunque manipolabili, i quali diventano le vittime dei cosiddetti « guru, maestri, guide e santoni ».

Le famiglie delle vittime e lo Stato non riescono a intervenire tempestivamente per sottrarle alle torture, alle angherie, alle violenze sessuali di varia natura, nonché allo sfruttamento economico. Ciò a causa della carenza di norme in grado di disciplinare e punire le condotte vessatorie, oltre al fatto che, nella maggior parte dei casi, la vittima è giuridicamente capace di intendere e volere.

La psicose (nella lingua inglese si parla del fenomeno del « *mind control* ») si presenta spesso come una comunità caratterizzata nell'essere un centro di spiritualità o di miglioramento del sé. In realtà, essa nasconde dinamiche di soggiogamento psicologico. La stessa è guidata da un sedicente *leader* carismatico, che assume il nome di guru o di maestro, che mira all'assoggettamento al proprio volere dei propri seguaci, definiti adepti, a tal punto da annullarne l'autonomia intellettuale e psicologica.

A ciò si aggiunge la parvenza di sacralità, spiritualità, coinvolgimento comunitario e familiare. Dietro a tale apparenza si celano richieste di denaro, di prestazioni sessuali e di riduzione in schiavitù. Il partecipante alla psicose (adepto) una volta irretito e privato della coscienza e dell'autodeterminazione, viene indotto a lavorare, non a proprio beneficio ma a favore del maestro, così

come viene indotto a compiere atti sessuali convinto di compiere purificazioni, reso schiavo in una finta libertà.

La psicose è ritenuta la più pericolosa tra le reti settarie in quanto capace di operare una destrutturazione mentale negli adepti, dissociandoli dalla realtà e talvolta inducendoli alla follia, per cui viene definita « culto distruttivo ».

Le raffinate e consolidate tecniche di condizionamento mentale e di suggestione psicologica esercitate dal guru sugli adepti sono caratterizzate da diverse fasi, indirizzate all'annullamento della identità dell'adepto. Si parla di reclutamento, di bombardamento affettivo (*love bombing*), di isolamento, di indottrinamento, di controllo e di mantenimento della dipendenza.

La manipolazione consiste spesso nel far credere alla vittima di avere problemi familiari e di relazione che il maestro può risolvere, attraverso pratiche che in realtà mirano esclusivamente a indebolire il sistema di autodeterminazione, autocontrollo e stima di sé. Si utilizzano le medesime tecniche adoperate legittimamente dagli psichiatri, le quali, però, nel caso della setta e della psicose, vengono usate a scopo distruttivo anziché terapeutico.

Gli esperti parlano di un vero e proprio « lavaggio del cervello » (*brain washing*), che avviene mediante una serie di fasi. Tra le tecniche abusive vi sono l'impiego distorto della psicoterapia e l'induzione alla *trance* ipnotica, tecniche che in questi contesti vengono definite « psicoterapia al contrario » (*reverse therapy*), e hanno lo scopo di destabilizzare, annullare, indebolire e deprogrammare gli aderenti alla setta.

Il metodo utilizzato è quello della induzione alla *trance* ipnotica, tramite tecniche di rilassamento e visualizzazioni guidate. I partecipanti alla setta vengono sottoposti a deprivazioni e all'alterazione del normale ritmo della veglia e del sonno, così da facilitare la manipolazione e la destrutturazione. In questi contesti, l'adepto inizia una vera e propria distruzione, lenta e costante, delle proprie certezze emotive e delle figure di riferimento affettive.

Altra tecnica utilizzata è quella del « falso ricordo », consistente nell'induzione forzata, durante la *trance* ipnotica, di ricordi traumatici mai realmente vissuti.

Tecniche che spesso si associano a fenomeni di violenza sessuale. Viene chiesto alla vittima di compiere atti di autoerotismo davanti al guru per liberare la propria energia interiore o di avere dei rapporti sessuali, anch'essi con lo scopo di rendere la vittima libera e capace di veicolare non meglio definite energie, ma in realtà al solo fine di soddisfare qualsiasi richiesta del maestro. Per portare a compimento il proprio progetto, i guru si servono di altri soggetti che con loro collaborano.

Le sette e le psicose sette sono definite « culti distruttivi » perché, in taluni casi, conducono i soggetti manipolati alla follia e talvolta alla loro morte. Si tratta di schemi ben strutturati, con un sistema « a catena » che avviene attraverso l'abuso della scienza psicologica e psicoterapeutica. Si creano legami indissolubili e segreti, utilizzando comunicazioni orali e mai scritte. L'uso della tecnologia è limitato a strumenti non intercettabili, talvolta sommersi nel *dark web*, e sono utilizzati linguaggi in codice conosciuti solo dagli adepti.

La situazione di sottomissione viene svelata solamente quando vengono attivate indagini da parte delle Forze dell'ordine e delle procure della Repubblica, a seguito

delle quali emergono i nomi delle vittime, quello del maestro e, spesso difficilmente, i nominativi degli appartenenti alla rete di soggetti coinvolti.

Risulta sempre difficile portare alla luce questa macchina dell'inganno psicologico, spesso caratterizzata da un sistema ben organizzato. Per fare ciò è necessaria l'istituzione di un nucleo centrale di *intelligence* interforze, con potere di coordinamento di articolazioni regionali, dotati di un archivio contenente i nomi delle sette, dei capi, dei collaboratori, degli adepti e delle vittime, nonché la geografia delle sedi. Solamente incrociando questi dati si può costituire un valido strumento per combattere il fenomeno.

Il fenomeno è in crescita, con un conseguente aumento del numero di giovani maggiorenni scomparsi e impossibilità delle famiglie di poter intervenire, a causa proprio della maggiore età delle vittime.

Quanto sino ad ora esposto deve indurre, in primo luogo all'introduzione di una norma penale che punisca le condotte anzi descritte, e successivamente a un progetto di intervento volto a creare strumenti idonei a combattere il fenomeno nella sua più ampia accezione. Si rende necessario un intervento legislativo che, seppur non risolutivo, possa arrivare alla punizione di coloro che commettono tale tipo di reato.

Il presente disegno di legge introduce quindi nel codice penale il reato di manipolazione mentale, prevedendo che chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induca taluno in un perdurante stato di soggezione, tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, venga punito con la reclusione da tre a otto anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del reato di manipolazione mentale)

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 613-quater. – (*Manipolazione mentale*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.